



Departement für Justiz, Sicherheit und Gesundheit Graubünden
Departament da giustia, segirezza e sanadad dal Grischun
Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità dei Grigioni

Revisione parziale della legge sulla polizia del Cantone dei Grigioni (LPol; CSC 613.000), parte 1 (gestione cantonale delle minacce nei Grigioni e misure contro la violenza, le minacce o le insidie)

Rapporto esplicativo

L'essenziale in breve

La situazione sociale in Svizzera è soggetta a cambiamenti continui. Ciò si riflette anche sull'attività di polizia, la quale si trova dinanzi a nuove sfide fatte di situazioni conflittuali e problematiche e la quale deve tenere conto dell'aumentato fabbisogno di sicurezza della popolazione. Questi sviluppi richiedono l'adeguamento di diverse disposizioni della legge sulla polizia del Cantone dei Grigioni (LPol; CSC 613.000). Le modifiche riguardano vari settori dell'attività di polizia. Pertanto, il Governo ha deciso di suddividere le modifiche in questione in due progetti, affinché il Gran Consiglio e in caso di eventuale referendum gli aventi diritto di voto grigionesi possano esprimere la propria volontà in modo libero e autentico.

Con il presente progetto si intende da un lato creare le basi legali per la gestione cantonale delle minacce, la cosiddetta GCM GR; d'altro lato si prevede di dare attuazione all'incarico Rettich concernente la creazione di una base legale per i casi di stalking.

La GCM GR dovrebbe consentire di impedire gravi atti di violenza mirati. Studi dimostrano che, prima di compiere gravi atti di violenza mirati, gli autori di tali violenze presentano spesso comportamenti tipici per un'escalation che porta a gravi atti di violenza mirati (i cosiddetti segnali d'allarme), i quali lasciano quindi presagire un tale sviluppo. Con la GCM GR si intende istituire un sistema che promuova l'individuazione di segnali d'allarme di quel tipo e garantisca che tali indizi vengano segnalati alla Polizia cantonale. In questo modo alla Polizia cantonale viene data la possibilità di individuare tempestivamente le persone potenzialmente in grado di compiere un grave atto di violenza mirato (le cosiddette persone pronte all'uso della violenza), di valutare in modo affidabile il rischio che esse rappresentano e di ridurlo per mezzo di misure interdisciplinari e coordinate. A questo scopo, la Polizia cantonale cura una stretta collaborazione con altre autorità, specialisti, organizzazioni private e persone private che sono in contatto con la persona pronta all'uso della violenza e con le relative potenziali vittime. Per poter impiegare questo strumento di polizia di sicurezza nel Cantone dei Grigioni in modo efficace ed efficiente, occorre precisare e ampliare le basi legali per l'elaborazione dei dati. I corrispondenti adeguamenti legali devono essere apportati insieme alla presente revisione.

Inoltre, la Polizia cantonale deve essere messa in condizione di pronunciare divieti di trattenersi in un luogo, di avvicinamento nonché di avere contatti nei confronti di soggetti pericolosi per i quali occorre supporre a seguito delle circostanze che commetteranno un reato contro l'integrità fisica, la vita, l'integrità sessuale o la libertà o che insidieranno qualcuno. Con l'introduzione di queste misure particolari contro la violenza, le minacce e le insidie il Cantone dei Grigioni si unirà alla maggioranza dei Cantoni che negli scorsi anni hanno introdotto misure di polizia corrispondenti.

Coira, 1° aprile 2024

Indice

I. Situazione di partenza	1
1. Programma di Governo 2021-2024: GCM GR	1
2. Incarico Rettich	2
II. Tratti fondamentali del progetto	2
1. Gestione cantonale delle minacce nei Grigioni.....	2
1.1. Persone oggetto della GCM GR	3
1.1.1. Regolamentazione in altri Cantoni	3
1.1.2. Persone pronte all'uso della violenza ai sensi della GCM GR.....	4
1.2. Processo GCM: individuare, stimare, attenuare, valutare	5
1.2.1. Individuare.....	5
1.2.2. Stimare.....	6
1.2.3. Attenuare	7
1.2.3.1. Misure tipiche della GCM GR	8
1.2.3.2. Ulteriori misure	8
1.2.3.3. Rinuncia all'adozione di misure supplementari	9
1.2.4. Valutare.....	9
1.3. Struttura organizzativa della GCM GR.....	10
1.3.1. La Polizia cantonale al centro delle strutture	10
1.3.2. Rete	11
1.3.3. Servizio medico-legale dei SPGR.....	13
1.3.4. Riunione relativa al caso	13
1.3.5. Organo tecnico della GCM GR	13
2. Misure di polizia in caso di stalking	14
2.1. Misure particolari contro la violenza, le minacce o le insidie	14
2.1.1. Nuovi motivi di disposizione	14
2.1.2. Nuove misure	15
2.2. Presa di contatto a fini preventivi.....	15
III. Spiegazioni relative alle singole disposizioni	16
IV. Modifiche di altri atti normativi	26
1. Legge d'introduzione al Codice civile svizzero	26
2. Legge sull'esecuzione giudiziaria nel Cantone dei Grigioni	26
3. Legge sulla tutela della salute nel Cantone dei Grigioni	27
V. Conseguenze in termini di personale e finanziarie.....	27
1. Per il Cantone	27
2. Per i comuni e le regioni.....	29
VI. Buona legislazione	29
VII. Entrata in vigore.....	29

I. Situazione di partenza

La legge sulla polizia del Cantone dei Grigioni (LPol; CSC 613.000) è entrata in vigore il 1° gennaio 2005. Da allora, è stata riveduta più volte. L'ultima revisione di maggiore entità risale al 31 agosto 2018. La constatazione fatta allora, secondo la quale la legge sulla polizia si era dimostrata valida e non necessitava di una rielaborazione fondamentale, è tuttora valida.

La legge sulla polizia deve però essere adeguata sotto diversi punti di vista, affinché la Polizia cantonale possa continuare a intervenire in modo efficace ed efficiente contro le azioni criminali e, nel migliore dei casi, impedirle. La situazione sociale in Svizzera è infatti soggetta a cambiamenti continui. Ciò si riflette anche sull'attività di polizia, la quale si trova dinanzi a nuove sfide fatte di situazioni conflittuali e problematiche e la quale deve tenere conto dell'aumentato fabbisogno di sicurezza della popolazione. Questi sviluppi richiedono l'adeguamento di diverse disposizioni, le quali spaziano dal potenziamento della posizione di bambini e adolescenti nelle procedure di polizia (art. 6a p-LPol) passando per l'ottimizzazione delle regolamentazioni per lo scambio di dati di polizia (art. 27 segg. p-LPol) fino alla creazione delle basi legali per la gestione cantonale delle minacce, cosiddetta GCM GR (art. 29c segg. p-LPol). Le modifiche in questione riguardano vari settori dell'attività di polizia. Esse presentano pertanto solo un'ampia correlazione oggettiva. Il Governo ha pertanto deciso di sottoporre al Gran Consiglio per decisione gli adeguamenti in questione in due progetti. Tale modo di procedere dovrebbe garantire che il Gran Consiglio e in caso di eventuale referendum gli aventi diritto di voto grigionesi possano esprimere la propria volontà in modo libero e autentico. Poiché la procedura di consultazione viene eseguita contemporaneamente per entrambe le revisioni parziali della legge sulla polizia e i progetti vengono trattati dal Gran Consiglio nella stessa sessione, la suddivisione del progetto in due revisioni parziali non comporta un onere supplementare.

Con il presente progetto si intende attuare due punti centrali di sviluppo ancorati nel programma di Governo 2021-2024 e un intervento parlamentare.

1. Programma di Governo 2021-2024: GCM GR

Nel Programma di Governo 2021-2024 il Governo ha deciso di istituire una «*gestione cantonale delle minacce*» (punto centrale di sviluppo 2.4). Per motivare questo punto centrale di sviluppo, il Governo ha spiegato in sostanza che attraverso la gestione cantonale delle minacce si intende rilevare e valutare tempestivamente gli sviluppi pericolosi del comportamento di persone e impedire potenziali atti di violenza. In questo modo si intenderebbe aumentare la sicurezza della popolazione dall'estremismo violento, dalla radicalizzazione, dalla violenza domestica e dallo stalking, ma anche la sicurezza delle istituzioni come l'amministrazione e le scuole.

Questo punto centrale di sviluppo presenta aspetti in comune con il punto centrale di sviluppo «*2.2 Prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*». Con questo punto centrale di sviluppo il Governo intende attuare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul; RS 0.311.35). A questo scopo i Cantoni devono in particolare implementare una gestione delle minacce. Questo elemento parziale del punto centrale di sviluppo 2.2 viene realizzato con l'istituzione della gestione cantonale delle minacce, nella misura in cui essa riguardi la violenza domestica.

Con l'implementazione di una gestione cantonale delle minacce il Governo attua una raccomandazione contenuta nel rapporto parziale 1 della Commissione parlamentare d'inchiesta

del 5 novembre 2019 e nell'inchiesta amministrativa dell'11 novembre 2019 concernente i processi nell'ambito di responsabilità del Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità dei Grigioni (DGSS) tra dicembre 2016 e novembre 2017.

2. Incarico Rettich

Con l'incarico Rettich del 22 ottobre 2020, al Governo è stato chiesto di creare una base legale per la fattispecie dello «stalking» analogamente a quanto fatto dai Cantoni di *Appenzello esterno, Berna, Neuchâtel, Uri e Zugo*. Nella sua risposta del 13 gennaio 2021, il Governo si è dichiarato disponibile ad attuare questo incarico nel quadro dell'istituzione della gestione cantonale delle minacce, nella misura in cui le misure richieste possano essere realizzate a livello cantonale. In questo senso, nella sessione di aprile 2021 il Gran Consiglio ha trasmesso al Governo l'incarico Rettich concernente la creazione di una base legale per i casi di stalking.

II. Trattati fondamentali del progetto

1. Gestione cantonale delle minacce nei Grigioni

La maggior parte delle volte, i gravi atti di violenza non avvengono in modo imprevedibile. Il vicino di casa cortese che diventa un assassino in modo silenzioso e inaspettato esiste, tuttavia è l'eccezione. Nella maggior parte dei casi, i gravi atti di violenza mirati sono l'ultimo stadio di escalation di uno sviluppo che si delinea già da tempo. Prima di commettere un reato, gli autori presentano modelli comportamentali che indicano uno sviluppo graduale verso un grave atto di violenza. Tali segnali d'allarme possono spesso essere individuati nel contesto privato degli autori del reato oppure da autorità o istituzioni che sono in contatto con essi.

La gestione delle minacce sfrutta questi fatti basati sull'esperienza istituendo un sistema per individuare i segnali d'allarme relativi a (gravi) atti di violenza mirati e per raccoglierci presso un unico servizio. In questo modo diventa possibile individuare tempestivamente le persone potenzialmente in grado di compiere un (grave) atto di violenza mirato e adottare misure per impedire che tale rischio si concretizzi. In questo modo si intende impedire i (gravi) atti di violenza e trovare soluzioni a lungo termine senza violenza.¹

Il primo Cantone a introdurre una gestione delle minacce nel 2013 è stato il Cantone di *Solotta*. Nel frattempo, 15 Cantoni hanno istituito una gestione delle minacce e otto stanno per implementarne una.² La caratteristica comune della gestione delle minacce introdotta nei Cantoni è la collaborazione sistematica tra le autorità e tra le istituzioni che prendono contatto con le persone (potenzialmente) pronte all'uso della violenza e assumono compiti nel quadro della gestione delle minacce. Questa collaborazione interistituzionale costituisce l'elemento cardine della gestione delle minacce. Una tale collaborazione è nota in tutti i Cantoni che dispongono di una gestione delle minacce. Invece, i Cantoni organizzano diversamente il campo d'applicazione della loro gestione delle minacce. Ad esempio, in singoli Cantoni la gestione delle minacce si applica solo a determinate situazioni violente (ad es. violenza domestica). La maggior parte dei Cantoni ha invece istituito una cosiddetta gestione cantonale

¹ ANDREA WECHLIN, Bedrohungsmanagement – aktueller Stand und neue Entwicklungen, in: Schwarzenegger/Brunner (ed.), *Bedrohungsmanagement – Gewaltprävention*, Zurigo/Basilea/Ginevra 2017, p. 7 segg., p. 10.

² Cfr. Ratschlag vom 23. Juni 2020 Kantonales Bedrohungsmanagement – Teilrevision des Polizeigesetzes des Kantons Basel-Stadt, p. 10; Bericht vom 9. Januar 2024 zuhanden der externen Vernehmlassung, Gesetz über das Polizeiwesen, Teilrevision, Kanton Nidwalden, p. 5, 7.

delle minacce che include tutte le forme di violenza.³ Tuttavia, anche in questi casi il campo d'applicazione della singola gestione delle minacce è diverso, poiché i Cantoni definiscono gli atti di violenza da impedire in modi differenti.

Il Governo ha deciso di istituire nel Cantone dei Grigioni una gestione delle minacce che riguarda tutte le forme di gravi atti di violenza mirati (cosiddetta gestione cantonale delle minacce). Nel 2015 la Prevenzione Svizzera della Criminalità (PSC) ha stabilito come dovrebbe essere idealmente organizzata una tale gestione delle minacce nei suoi tratti fondamentali.⁴ Nel frattempo, la relativa organizzazione è stata ulteriormente sviluppata in veri e propri standard di qualità che una gestione cantonale delle minacce dovrebbe soddisfare.⁵ In linea di principio tali standard di qualità devono essere attuati nel Cantone dei Grigioni.

1.1. Persone oggetto della GCM GR

L'obiettivo di una gestione cantonale delle minacce consiste nell'impedire (gravi) atti di violenza mirati. A tale proposito, si tratta di uno strumento di prevenzione dei crimini che si colloca nell'area di sovrapposizione tra la difesa da pericoli e il perseguimento penale e può anche essere rivolto contro persone che non hanno mai commesso reati e non sono mai state registrate dalla polizia.⁶ Pertanto appare importante definire nel modo più preciso possibile la cerchia di persone delle quali si deve occupare la gestione cantonale delle minacce da realizzare nel Cantone dei Grigioni (di seguito denominata GCM GR).

1.1.1. Regolamentazione in altri Cantoni

Ciascun Cantone ha criteri diversi per stabilire quali persone sono oggetto della gestione cantonale delle minacce. A livello concettuale è possibile distinguere due approcci. Una parte dei Cantoni definisce le persone oggetto della GCM sulla base della relativa prontezza all'uso della violenza.⁷ Gli altri Cantoni definiscono le persone oggetto della GCM, come è consuetudine nel diritto penale e di polizia di sicurezza, basandosi sul comportamento a rischio indesiderato e alla probabilità che il rischio si manifesti. Ad esempio, la gestione cantonale delle minacce del Cantone di *Zurigo* è rivolta contro persone che con il loro comportamento e/o le loro esternazioni (segnali d'allarme) danno adito in maniera fondata al timore che in un futuro prossimo potrebbero commettere un atto di violenza contro l'integrità fisica, psichica o sessuale di terzi e che così facendo lederebbero la loro libertà di agire (situazione di pericolo). Questa definizione delle persone oggetto della GCM è stata ripresa da alcuni Cantoni, per quanto non in modo integrale. Da quanto emerge, nessun'altra definizione viene adottata in più di un Cantone. Attualmente non è pertanto chiaro quale terminologia e quale

³ Bedrohungsmanagement, insbesondere bei häuslicher Gewalt, rapporto del Consiglio federale in adempimento al postulato Feri 13.3441 del 13 giugno 2013, rapporto dell'11 ottobre 2017, p. 6.

⁴ Cfr. Prevenzione Svizzera della Criminalità | Gestione cantonale delle minacce (skppsc.ch); consultato l'ultima volta il 5 gennaio 2024.

⁵ Grundlagenpapier zur Definition von Qualitätsstandards für ein kantonales Bedrohungsmanagement (KBM), 13 luglio 2022 (di seguito: standard di qualità), consultabile su: Prevenzione Svizzera della Criminalità | Gestione cantonale delle minacce (skppsc.ch); consultato l'ultima volta il 5 gennaio 2024.

⁶ Stando a uno studio recente, circa due terzi (67,3 %) delle persone registrate nella gestione cantonale delle minacce nel periodo in cui è stata svolta l'analisi nei Cantoni di *Berna*, *San Gallo* e *Zurigo* erano già state registrate dalla polizia (MONIKA SIMMLER/NORA MARKWALDER/SIMONE BRUNNER/KARIM BELÔRF, Der Umgang mit gefährdenden Personen im Kantonalen Bedrohungsmanagement, Studienbericht, 1° aprile 2023, p. 26). Di conseguenza, la gestione cantonale delle minacce non porta sempre a una prima registrazione da parte della polizia. Si tratta però anche di persone che non erano state registrate dalla polizia.

⁷ Cfr. ad es. § 35^{quater} PolG SO, § 47d PolG BL, § 56 cpv. 3 n. 2 E-PolG TG, art. 27^{bis} PolG SG.

approccio per la definizione si affermeranno, tanto più che gli standard di qualità della PSC riportano diverse definizioni senza valutarle.

1.1.2. Persone pronte all'uso della violenza ai sensi della GCM GR

Una delle domande principali alle quali il Cantone dei Grigioni deve rispondere in relazione alla concezione della GCM GR riguarda quindi quali persone debbano essere oggetto delle attività della GCM GR. Secondo il Governo, la definizione da prevedere a questo scopo dovrebbe, come è consuetudine nel diritto penale e di polizia di sicurezza e come avviene in numerosi Cantoni, basarsi sul comportamento a rischio indesiderato e alla probabilità che il rischio si manifesti.

Se a questo proposito si fa riferimento all'obiettivo della gestione cantonale delle minacce, ci si trova confrontati con il fatto che non esiste una definizione generalmente valida del concetto di atto di violenza. Nel diritto penale il concetto di atto di violenza viene di norma definito quale azione fisica perpetrata su un'altra persona usando la forza.⁸ Questa definizione si basa anche sulla statistica criminale di polizia (SCP). La SCP concretizza la definizione in questione attraverso un elenco dei reati. Conformemente a detto elenco dei reati i gravi atti di violenza si limitano a nove fattispecie penali del Codice penale.⁹ La definizione della SCP è quindi molto restrittiva. Pertanto, essa non è adatta alla GCM GR.

Per la definizione degli atti di violenza da impedire occorrerebbe invece basarsi sul Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP; RS 312.0). Dal 1° gennaio 2024 il Codice di diritto processuale penale svizzero prevede un motivo di carcerazione particolare per la gestione cantonale delle minacce.¹⁰ Conformemente all'art. 221 cpv. 1^{bis} CPP, la carcerazione preventiva o di sicurezza è ammissibile in via eccezionale se l'imputato è gravemente indiziato di aver seriamente leso una persona nella sua integrità fisica, psichica o sessuale mediante un crimine o un grave delitto (lett. a) e vi è il pericolo serio e imminente che l'imputato commetta un grave crimine analogo (lett. b). Il Governo ritiene che sia opportuno definire il comportamento a rischio da impedire con la GCM GR sulla base di questa regolamentazione. In tale contesto, occorre considerare che i requisiti posti alla probabilità che il rischio si manifesti nel quadro della GCM GR sono nettamente inferiori rispetto a quelli posti alla disposizione della carcerazione preventiva e di sicurezza. La GCM GR serve infatti a individuare per tempo le persone pronte all'uso della violenza nonché a poter intervenire sulle persone pronte all'uso della violenza e sulle loro (potenziali) vittime con l'obiettivo di impedire (gravi) atti di violenza. Non è possibile raggiungere questo obiettivo se il momento nonché lo svolgimento dell'atto di violenza da impedire – come richiesto dall'art. 221 cpv. 1^{bis} CPP – devono essere noti nei loro tratti fondamentali. Una persona deve piuttosto essere già stata inserita nella GCM GR se esistono sufficienti indizi che fanno presumere che in futuro potrebbe commettere un grave atto di violenza ai sensi dell'art. 221 cpv. 1^{bis} CPP. Non è necessario sapere come e quando essa perpetrerà l'atto di violenza in questione non deve essere noto. Per la registrazione nella GCM GR, i requisiti posti al grado di prova sono quindi nettamente inferiori ri-

⁸ Strumenti incisivi contro gli estremisti violenti, rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato 17.3831 Glanzmann-Hunkeler, 13 gennaio 2021, p. 4.

⁹ Secondo la SPC rientrano nel concetto di violenza grave: omicidio intenzionale, assassinio, omicidio passionale, infanticidio, lesioni gravi, mutilazione di organi genitali femminili, rapina con condotta qualificata nei confronti della vittima, presa d'ostaggio, violenza carnale (Ufficio federale di statistica | Ufficio federale di statistica (admin.ch) > Trovare statistiche > Criminalità e diritto penale > Polizia > Violenza, consultato l'ultima volta il 20 febbraio 2024).

¹⁰ FF 2019 6743 seg.

spetto a quelli posti alla disposizione della carcerazione preventiva o di sicurezza conformemente all'art. 221 cpv. 1^{bis} CPP. In linea con l'art. 221 cpv. 1^{bis} CPP occorre allora registrare nella GCM GR persone che con sufficiente probabilità lederanno seriamente una persona nella sua integrità fisica, psichica o sessuale mediante un crimine o un grave delitto (art. 29c cpv. 2 lett. a p-LPol).

Questa definizione delle persone oggetto della GCM GR non convince per il terrorismo e l'estremismo violento. Queste attività sono caratterizzate dal fatto che sono orientate a distruggere le basi democratiche e di Stato di diritto della Svizzera e di conseguenza il fondamento del nostro sistema statale. In questi casi dovrebbe essere pertanto sufficiente se una persona perpetra crimini o delitti con i quali lede intenzionalmente l'integrità fisica, psichica o sessuale di un'altra persona. Di conseguenza nel presente caso occorre registrare già nella GCM GR persone che con sufficiente probabilità commetteranno crimini o delitti per sostenere attività terroristiche o atti di violenza estremisti (art. 29 cpv. 2 lett. b P-LPol)

Il Governo suggerisce di definire le persone oggetto della GCM GR in questo senso. Esso è cosciente del fatto che così facendo non riprende nessuna delle definizioni esistenti. La definizione proposta si rifà tuttavia al Codice di procedura penale e corrisponde alla volontà del Governo di orientare la GCM GR ai gravi atti di violenza mirati. Dal punto di vista concettuale si basa sulla terminologia attuale, definendo le persone oggetto della GCM GR persone pronte all'uso della violenza (cfr. art. 28). Le loro (potenziali) vittime sono per deduzione inversa considerate persone vittime di violenza (art. 29c cpv. 3 p-LPol).

1.2. Processo GCM: individuare, stimare, attenuare, valutare

La gestione cantonale delle minacce è un metodo per gestire situazioni di minaccia. Questo modo di procedere metodico deve essere specificato nella GCM GR nella misura in cui esso sia diretto contro persone pronte all'uso della violenza ai sensi dell'art. 29c cpv. 2 p-LPol e serva a proteggere le loro (potenziali) vittime, vale a dire le cosiddette persone vittime di violenza (art. 29c cpv. 3 p-LPol). Conformemente al metodo di lavoro tipico per la gestione delle minacce, il modo di procedere si suddivide nei quattro passaggi seguenti:


- Passaggio 1: *Individuare* e segnalare comportamenti potenzialmente rischiosi (cosiddetti segnali d'allarme)
- Passaggio 2: *Stimare* la situazione di pericolo raccogliendo informazioni e analizzando il rischio con raccomandazioni di intervento
- Passaggio 3: *Attenuare* la situazione di pericolo mediante l'elaborazione e l'attuazione di misure specifiche per il caso
- Passaggio 4: *Valutare*: verificare l'efficacia delle misure

Questo modo di procedere deve essere naturalmente seguito solo se non sussiste una situazione di emergenza che richieda un intervento di polizia immediato per proteggere i soggetti in pericolo. In presenza di una situazione di emergenza, la Polizia cantonale deve essere avvisata chiamando il numero di emergenza 117. Il processo GCM deve essere avviato solo se il comportamento minaccioso non motiva una situazione di emergenza.

1.2.1. Individuare

La GCM GR comincia con l'identificazione delle persone potenzialmente pronte all'uso della violenza. Questo è il passaggio chiave della GCM GR. La gestione delle minacce si basa sul

fatto che la violenza mirata è di norma il culmine di un flusso di pensieri e azioni di una persona in linea di principio prevedibili. Dall'esterno, un tale sviluppo verso la violenza può spesso essere riconosciuto sulla base di segnali d'allarme.¹¹ Tali segnali d'allarme sono ad esempio minacce concrete e plausibili, insidie, vie di fatto, fantasie di violenza estrema, il porto e l'esibizione di armi o altre azioni preparatorie per atti di violenza.¹² Se comportamenti di questo tipo vengono individuati e segnalati alla Polizia cantonale, questa può reagire per tempo agli sviluppi minacciosi per cercare di impedire che vengano commessi gravi atti di violenza. Per promuovere questo processo occorre ampliare e precisare in particolare l'odierno diritto di segnalazione (art. 29e p-LPol).



Fonte: GULDIMANN/BRUNNER/HEBERMEYER, P. 230

Figura 1: La via verso la violenza

1.2.2. Stimare

Esame preliminare: inserimento o mancato inserimento nella GCM GR

Non tutte le segnalazioni di una persona potenzialmente pronta all'uso della violenza comportano l'apertura di un caso GCM. Se la Polizia cantonale riceve la segnalazione di una persona potenzialmente pronta all'uso della violenza, come prima cosa prende contatto con la persona che ha effettuato la segnalazione e chiarisce le domande aperte. In seguito, integra le indicazioni fornite dalla persona che ha effettuato la segnalazione alle informazioni di polizia. Su questa base, per mezzo di una procedura standardizzata la Polizia cantonale verifica se sussistono indizi a sufficienza che la persona segnalata potrebbe commettere un grave atto di violenza mirato ai sensi della GCM GR. Questo cosiddetto esame preliminare ha lo scopo di filtrare le segnalazioni e gli episodi rilevanti con l'obiettivo di registrare nella GCM GR solo le persone pronte all'uso della violenza.

Se dall'esame preliminare emerge che si tratta di una persona pronta all'uso della violenza ai sensi della GCM GR, viene aperto un caso GCM. In caso contrario, il risultato dell'esame preliminare viene messo agli atti. In questi casi, di norma la Polizia cantonale comunica alla

¹¹ ANGELA GULDIMANN/REINHARD BRUNNER/ELMAR HEBERMEYER, *Bedrohungsmanagement: deeskalieren, bevor etwas passiert*, 21 luglio 2021, p. 230, consultabile su: <https://link.springer.com/> > Forensische Psychiatrie, Psychologie, Kriminologie > Artikel, consultato il 1° novembre 2023.

¹² JENS HOFFMANN/KATRIN STREICH, *Bedrohungsmanagement und psychologische Deeskalation – Zwei sich ergänzende Strategien der Gewaltprävention*, in: Zitzmann/Huber (ed.), *Gewaltprävention durch Bedrohungsmanagement, Erkennen, Einschätzen, Entschärfen*, p. 12 segg., p. 14.

persona che ha effettuato la segnalazione che non viene aperto un caso GCM. Questo riscontro conclude l'attività di polizia nel quadro della GCM GR.

Raccolta di informazioni e valutazione approfondita del potenziale di violenza

Se viene aperto un caso GCM, la Polizia cantonale procede a un'analisi approfondita della situazione e del pericolo. A questo scopo, prende contatto con le autorità e gli specialisti coinvolti, le organizzazioni private nonché le persone private interessate e condivide informazioni con essi. Se non è possibile valutare in modo affidabile la situazione sulla base di questo scambio di informazioni, la Polizia cantonale può anche raccogliere informazioni nella cerchia della persona pronta all'uso della violenza. Essa può procedere a interrogatori nel contesto della persona vittima di violenza solo se la persona vittima di violenza vi acconsente. Queste misure, in particolare lo scambio interistituzionale, devono consentire alla Polizia cantonale di ottenere un quadro completo della situazione di pericolo esistente.

Sulla base di queste maggiori informazioni a disposizione, la Polizia cantonale verifica nuovamente se esistono gli estremi per temere che la persona pronta all'uso della violenza commetta un atto di violenza ai sensi della GCM, vale a dire se la persona pronta all'uso della violenza si trovi in un percorso di sviluppo che presumibilmente la condurrà a commettere un grave atto di violenza mirato.¹³ Per poter rispondere a questa domanda, la Polizia cantonale impiega strumenti di valutazione del rischio. Tali strumenti servono a precisare la stima preliminare, a identificare fattori di rischio e di protezione specifici e a individuare possibili scenari violenti. Almeno nella fase iniziale, come la maggior parte dei corpi di polizia, a questo scopo la Polizia cantonale continuerà a impiegare lo strumento di valutazione del rischio Octagon.¹⁴ In un secondo momento, ove possibile impiegherà altri strumenti di valutazione del rischio nella misura in cui il loro impiego sarà indicato sulla base di evidenze scientifiche e se ciò risulterà essere opportuno. Gli strumenti di valutazione del rischio rimangono tuttavia solo un aiuto per valutare la situazione di pericolo. L'entità del potenziale di violenza di una persona viene sempre valutata da una o più persone. Non esistono sistemi automatizzati per la valutazione del pericolo.

In casi complessi, per la valutazione del potenziale di violenza la Polizia cantonale farà capo a specialisti che procederanno a un'analisi forense/psicologica del caso.

La valutazione approfondita della situazione di pericolo sfocia nella raccomandazione di misure con le quali è possibile ridurre il pericolo rappresentato dalla persona pronta all'uso della violenza e/o proteggere la sua/le sue (potenziale/i) vittima/e.

1.2.3 Attenuare

Se occorre adottare misure, ed eventualmente quali misure occorre adottare per attenuare la situazione di pericolo dipende innanzitutto da quanto è elevato il rischio che l'atto violento venga commesso. Se il rischio che l'atto violento venga commesso viene classificato come basso, se necessario la Polizia cantonale fornisce alla persona vittima di violenza, alle autorità, alle organizzazioni private, alle persone private nonché agli specialisti coinvolti consulenza su come comportarsi con persone pronte all'uso della violenza. Per il resto non intra-

¹³ MARTIN BOESS/LAURA ELMIGER, Bedrohungsmanagement im Bereich Häuslicher Gewalt – Sicherheit gegen Freiheit, in: Schwarzenegger/Nägeli (ed.), 7. Zürcher Präventionsforum – Häusliche Gewalt, Zurigo/Basilea/Ginevra 2015, p. 117 segg., p. 128.

¹⁴ SIMMLER/MARKWALDER/BRUNNER/BELÖRF, op. cit., p. 28 segg.

prende altre azioni fino a quando nuovi sviluppi rilevanti ai fini della sicurezza (ad es. un'ulteriore segnalazione, un intervento di polizia) richiedono una nuova valutazione della situazione di pericolo (cosiddetto monitoraggio passivo del caso). Se il rischio che l'atto violento venga commesso è elevato, sulla base della stima del pericolo vengono stabilite misure elaborate ad hoc al fine di ridurre il pericolo risultante dalla persona pronta all'uso della violenza e di proteggere la persona vittima di violenza. In seguito vengono attuate le misure corrispondenti (cosiddetto monitoraggio attivo).

1.2.3.1. Misure tipiche della GCM GR

Presa di contatto a fini preventivi

In caso di comportamenti minacciosi, la cosiddetta presa di contatto con la persona che rappresenta una potenziale minaccia, presa di contatto di prevenzione oppure presa di contatto a fini preventivi (di seguito presa di contatto a fini preventivi) si è dimostrata uno strumento di de-escalation particolarmente efficace.¹⁵ Si tratta di uno strumento di polizia basato sulla comunicazione. Esso offre alla Polizia cantonale l'opportunità di entrare direttamente in contatto con la persona pronta all'uso della violenza e di porle domande in relazione alla sua vita. Durante un interrogatorio di questo tipo, la Polizia cantonale può inoltre mostrare alla persona pronta all'uso della violenza che il suo comportamento è sbagliato e renderla attenta alle conseguenze del suo comportamento contrario alle norme. Infine, se essa si dimostra ben disposta, è possibile offrire anche aiuto alla persona pronta all'uso della violenza (ad es. programma di apprendimento per persone che esercitano violenza, consulenza in materia di debiti). Quale piega debba prendere la presa di contatto a fini preventivi dipende dal singolo caso.¹⁶

Presa di contatto con la persona vittima di violenza e gestione della protezione (di polizia)

Per affrontare efficacemente le situazioni di pericolo, di norma non è sufficiente adottare solamente misure destinate alla persona pronta all'uso della violenza. È altrettanto importante adottare misure di sicurezza rivolte alla persona vittima di violenza. A questo scopo, la Polizia cantonale deve innanzitutto informare la persona vittima di violenza in merito alla situazione di pericolo. In seguito, insieme alla persona in questione sviluppa possibili misure di protezione che tengano conto della situazione della persona vittima di violenza, delle sue risorse, delle circostanze locali e delle possibilità pratiche. Le misure di protezione possono essere attuate solo con il consenso e la collaborazione della persona vittima di violenza. La persona vittima di violenza deve pertanto essere informata in merito alle possibilità che entrano in considerazione ed essere sostenuta da vicino nella loro attuazione.¹⁷ Questo processo è impegnativo e, soprattutto in caso di violenza domestica, può durare mesi. La Polizia cantonale può adempiere questo compito solo collaborando con uffici di consulenza specialistica, altre autorità e organizzazioni.

1.2.3.2. Ulteriori misure

¹⁵ MONIKA SIMMLER/SIMONE BRUNNER, Das Kantonale Bedrohungsmanagement: Rechtliche Grundlagen eines neuen Polizeiparadigmas, in: Simmler (ed.), Smart Criminal Justice, Der Einsatz von Algorithmen in der Polizeiarbeit und der Strafrechtspflege, Basilea 2021, p. 165 segg., p. 170.

¹⁶ SABINE WALTER, Bedrohungsmanagement im Kontext häuslicher Gewalt, in: Zitzmann/Huber (ed.), Gewaltprävention durch Bedrohungsmanagement, Erkennen, Einschätzen, Entschärfen, p. 69 segg., p. 77.

¹⁷ WALTER, op. cit., p. 77.

Se sussiste un pericolo imminente per la persona vittima di violenza, di norma la Polizia cantonale può adottare ulteriori misure di polizia a integrazione delle misure tipiche della GCM GR. Le misure da adottare dipendono dal tipo e dall'intensità del pericolo. Lo stesso vale per altre autorità e organizzazioni che si occupano della persona pronta all'uso della violenza o della persona vittima di violenza. Per il piano delle misure elaborato specificamente per il singolo caso, occorre considerare e sfruttare sempre le possibilità di intervento in questione.

Ad esempio, possono entrare in considerazione le seguenti misure:

- arresto di polizia, sequestro di armi, allontanamento, divieto di trattenersi in un luogo, divieto di avvicinamento e divieto di avere contatti;
- carcerazione preventiva o di sicurezza o misure sostitutive corrispondenti;
- perseguimento e condanna penali coerenti della persona pronta all'uso della violenza;
- misure di protezione dei minori (ad es. diritto di visita accompagnato, sostegno alle famiglie);
- misure di protezione degli adulti (ricovero a scopo di assistenza);
- misure di diritto civile di protezione della personalità che vengono disposte in una procedura autonoma oppure nel quadro di una procedura a tutela dell'unione coniugale o di una procedura di divorzio;
- programmi di apprendimento volontari o disposti per persone pronte all'uso della violenza oppure altre offerte di trattamento nonché di assistenza per persone pronte all'uso della violenza e/o per persone vittime di violenza.

1.2.3.3. Rinuncia all'adozione di misure supplementari

Negli scorsi anni, singoli Cantoni e la Confederazione hanno introdotto misure di polizia supplementari per poter impedire (gravi) atti di violenza mirati (ad es. obbligo di presentarsi alla polizia, programma di protezione dei testimoni, obbligo di partecipare a colloqui).¹⁸ Sarà possibile valutare se tali o altre misure (di polizia) sono necessarie nel Cantone dei Grigioni solo quando la GCM GR sarà stata istituita e quando le possibilità della collaborazione interistituzionale saranno esaurite sia in relazione alla raccolta di informazioni sia in relazione al coordinamento delle misure. Solo allora sarà possibile valutare in modo affidabile se gli strumenti di intervento esistenti sono sufficienti per una difesa da pericoli efficace e, se così non fosse, con quali misure (di polizia) è possibile colmare le lacune constatate. Pertanto, il Governo ha deciso di rinunciare per il momento alla creazione di nuovi strumenti di difesa e di protezione. Devono essere apportate solo le modifiche necessarie per creare e ottimizzare le basi legali per gli strumenti tipici della GCM e per attuare l'incarico Rettich. La Polizia cantonale verificherà la necessità di ulteriori strumenti di difesa o di protezione una volta istituita la GCM GR. Se risultasse che sono necessarie nuove misure (di polizia) o che gli strumenti d'intervento esistenti devono essere ottimizzati, il Governo avvierà un progetto legislativo corrispondente.

1.2.4. Valutare

L'elaborazione dei casi nella CGM GR non termina con la determinazione e l'attuazione delle misure per attenuare la situazione di pericolo. Le persone pronte all'uso della violenza devono essere monitorate per un periodo più lungo, in quanto il pericolo che rappresentano

¹⁸ Cfr. § 46d PolG AG, § 46e PolG AG, art. 38c PolG UR, art. 23k-23q della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI; RS 120).

può cambiare in qualsiasi momento. Ad esempio, se una persona pronta all'uso della violenza divorzia, si ammala oppure perde il lavoro, il rischio che essa commetta un atto di violenza può aumentare. Se si verifica un tale cambiamento, è necessaria una nuova valutazione della situazione di pericolo che può comportare un adeguamento del piano delle misure. Questo processo di costante monitoraggio e miglioramento delle misure viene definito «valutazione» o «monitoraggio». Esso costituisce il quarto passaggio nonché la fase finale dell'elaborazione di un caso da parte della GCM GR.




Figura 2: I quattro passaggi del processo GCM

1.3. Struttura organizzativa della GCM GR

Affinché l'elaborazione dei casi funzioni secondo il processo GCM, sono necessarie determinate strutture organizzative che garantiscano e semplifichino l'individuazione tempestiva di persone pronte all'uso della violenza, la gestione dei casi e la collaborazione interistituzionale.

1.3.1. La Polizia cantonale al centro delle strutture

Ogni gestione cantonale delle minacce necessita di un'autorità che diriga l'elaborazione dei casi e coordini la collaborazione con altre autorità, specialisti, organizzazioni private e persone private. La maggior parte dei Cantoni ha conferito questo compito alla polizia.¹⁹ In singoli Cantoni il dipartimento di sicurezza o un servizio di coordinamento adempie determinate funzioni della gestione (cantonale) delle minacce. Talvolta, le misure tipiche della GCM per la protezione delle persone vittime di violenza competono completamente o in parte a un'altra autorità.

Il Governo ha verificato quale di questi modelli debba essere realizzato nel Cantone dei Grigioni. Esso è giunto alla conclusione che, come nella maggior parte dei Cantoni, la Polizia cantonale deve gestire autonomamente la GCM GR e coordinare la collaborazione interistituzionale. Secondo il Governo, gli altri modelli porterebbero a interfacce inutili che complicherebbero l'elaborazione dei casi.

Per gestire la GCM GR e coordinare la collaborazione con altre autorità, specialisti, organizzazioni private e persone private, la Polizia cantonale istituirà un team interdisciplinare.

¹⁹ Bedrohungsmanagement, insbesondere bei häuslicher Gewalt, rapporto del Consiglio federale in adempimento al postulato Feri 13.3441 del 13 giugno 2013, rapporto dell'11 ottobre 2017, p. 14.

1.3.2. Rete

Per identificare in modo affidabile le persone pronte all'uso della violenza, occorre individuare comportamenti che lascino concludere che una persona potrebbe compiere un grave atto di violenza mirato. A questo scopo, negli standard di qualità definiti dalla PSC si raccomanda tra l'altro di istituire una rete di cosiddette persone di riferimento.²⁰ Queste persone di riferimento fungono da primo punto di contatto per i collaboratori delle loro autorità in caso di comportamento minaccioso di persone (ad es. minacce, comportamento aggressivo). Procedono a una stima preliminare per distinguere i casi che possono essere gestiti autonomamente dall'autorità da quelli che devono essere segnalati al servizio competente per la gestione cantonale delle minacce. In definitiva, le persone di riferimento costituiscono un elemento di congiunzione tra le autorità e il servizio o i servizi competente/i per la gestione cantonale delle minacce. Per potere adempiere questi compiti in caso di evento e per poter creare le strutture necessarie a tale scopo (cosiddetta gestione interna delle minacce) occorre che le persone di riferimento siano formate in modo specifico. Di norma, tale formazione viene offerta dai servizi competenti per la gestione cantonale delle minacce.

I Cantoni che dispongono di una gestione cantonale delle minacce hanno attuato questa direttiva in modi diversi. Dal 2013, il Cantone di *Soletta* ha formato circa 200 persone di riferimento in vari uffici e istituzioni.²¹ Stando a uno studio condotto nel 2017, la rete del Cantone di *Zurigo* conta 360 persone di riferimento registrate.²² Al contrario, il Cantone di *San Gallo* rinuncia completamente a formare persone di riferimento.

L'onere per istituire e mantenere una rete di persone di riferimento è notevole. A questo scopo, non è infatti sufficiente formare le persone una volta sola. Le persone in questione devono piuttosto frequentare formazioni regolari e in caso di diminuzioni nel personale occorre formare nuove leve. Nel 2019-2020, tramite sondaggi online e individuali il Cantone di Zurigo ha rilevato con quale frequenza le persone di riferimento zurighesi hanno contattato i corpi di polizia competenti per la gestione cantonale delle minacce. Quasi il 60 % delle persone di riferimento che hanno partecipato al sondaggio ha dichiarato di non aver segnalato alcuna persona potenzialmente pronta all'uso della violenza nei cinque anni precedenti. Delle persone di riferimento che nei cinque anni precedenti avevano effettuato una segnalazione (40,3 %), il 24,1% ha segnalato persone potenzialmente pronte all'uso della violenza una volta, il 19 % due volte e il 16,8 % tre volte.²³ Nel quadro di questi valori empirici e tenendo conto dell'onere per istituire e mantenere una rete di persone di riferimento, il Governo ha deciso di non formare in linea di principio alcuna persona di riferimento.

La Polizia cantonale informerà invece le autorità in merito ai metodi della gestione cantonale delle minacce, le sensibilizzerà in relazione a questo tema e renderà nota la relativa offerta della Polizia cantonale. La Polizia cantonale formerà solo poche persone di riferimento di autorità selezionate le quali saranno presumibilmente confrontate con un numero più elevato episodi di violenza.²⁴ A tale riguardo la GCM GR si scosterà dagli standard di qualità definiti

²⁰ Standard di qualità, p. 9.

²¹ <https://so.ch/> > Departement des Innern > Polizei > Über uns > Sicherheitsabteilung > Kantonales Bedrohungsmanagement, consultato l'ultima volta il 17 aprile 2024.

²² LORENZ BIEBERSTEIN, Evaluation Kantonales Bedrohungsmanagement Zürich, in: Schwarzenegger/Reinhard [ed.], Gefährdungen durch psychisch auffällige Personen, Zurigo 2021, p. 51 segg., p. 58.

²³ BIEBERSTEIN, op. cit., p. 66.

²⁴ La formazione offerta dalla Polizia cantonale si limita ad abilitare le persone a distinguere tra i casi da segnalare alla Polizia cantonale da quelli che l'autorità è in grado di gestire autonomamente. La

dalla PSC.

gestione di un episodio in azienda in sé non è oggetto della formazione.

1.3.3. Servizio medico-legale dei SPGR

Nella valutazione del potenziale di violenza di una persona pronta all'uso della violenza la Polizia cantonale sarà sostenuta dal servizio medico-legale dei Servizi psichiatrici dei Grigioni (SPGR). In casi complicati, il Servizio medico-legale dei SPGR eseguirà quindi analisi forensi/psicologiche dei casi. Inoltre la Polizia cantonale lo coinvolgerà in singoli casi per interrogatori con persone affette da malattie psichiche e per analisi cliniche del rischio. La Polizia cantonale e i SPGR stipuleranno un accordo di prestazioni non appena sarà possibile fare una stima del volume corrispondente.

La Polizia cantonale potrà rivolgersi ad altre strutture psichiatriche o ad altri specialisti forensi se i SPGR non saranno in grado di soddisfare le prestazioni forensi necessarie.

1.3.4. Riunione relativa al caso

Di norma, non è solo la Polizia cantonale a occuparsi delle persone che esercitano ripetutamente violenza fisica oppure esprimono minacce, bensì anche altri specialisti, autorità e organizzazioni private. In tali casi, può essere utile se le autorità e le organizzazioni collaborano per analizzare insieme le problematiche, sviluppare possibili misure di intervento e riflettere il modo di procedere precedente. L'obiettivo di queste cosiddette riunioni relative al caso è di raccogliere tutte le informazioni rilevanti dal profilo della sicurezza, di trovare su tale base le migliori misure di de-escalation di una situazione di pericolo e attuare in modo coordinato le misure necessarie (art. 29g p-LPol). Di norma, le riunioni relative al caso vengono convocate e condotte dalla Polizia cantonale.

1.3.5. Organo tecnico della GCM GR

Nei prossimi anni occorrerà istituire la GCM GR. A questo scopo occorre segnatamente stabilire e ottimizzare la collaborazione interistituzionale. Questo processo deve essere sostenuto da un organo tecnico interdisciplinare. Esso deve analizzare l'elaborazione dei casi per ottimizzare il modo di procedere per casi futuri. In questo modo si intende migliorare costantemente la collaborazione interistituzionale, potenziare la conoscenza relativa alle possibilità di agire da parte delle autorità, delle organizzazioni private e degli specialisti coinvolti e promuovere la comprensione reciproca. Inoltre, l'organo tecnico della GCM GR deve servire a individuare e anticipare sviluppi e problematiche di ordine generale nonché a elaborare possibili soluzioni.

L'organo tecnico interdisciplinare da istituire a questo scopo deve essere composto in modo analogo alla «tavola rotonda violenza domestica».²⁵ L'organo tecnico della GCM GR deve essere diretto e convocato dalla Polizia cantonale. La Polizia cantonale deve inoltre stabilire quali circostanze vengono trattate e quali specialisti vengono coinvolti a titolo integrativo. Il Governo prevede di disciplinare i dettagli a livello di ordinanza.

²⁵ Violenza domestica, strategia cantonale per la prevenzione e la lotta alla violenza domestica nei Grigioni, 22 febbraio 2022, p. 15.




Figura 3: Organizzazione della GCM GR

2. Misure di polizia in caso di stalking

L'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo ha commissionato all'Università di Zurigo una perizia concernente le possibilità legali contro lo stalking.²⁶ In questa perizia, il Prof. Dr. iur. Christian Schwarzenegger e la Dr. iur. Aurelia Gurt hanno analizzato le condizioni quadro legali per l'intervento immediato nonché le possibilità di intervento a medio e a lungo termine contro lo stalking e hanno mostrato come colmare le lacune constatate. Le misure proposte rientrano nella competenza della Confederazione, nella misura in cui si raccomanda di ampliare le misure coercitive di procedura penale, di creare una speciale norma penale per lo stalking e di integrare la legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV; RS 312.5). I Cantoni sono chiamati ad agire nella misura in cui le misure di polizia per l'intervento immediato debbano essere uniformate e ottimizzate, nonché a rendere fruibile la presa di contatto a fini preventivi per i casi di stalking.²⁷ Il Governo intende attuare queste raccomandazioni peritali.

2.1. Misure particolari contro la violenza, le minacce o le insidie

2.1.1. Nuovi motivi di disposizione

La maggior parte dei Cantoni che prevedono misure di polizia in caso di stalking ha creato a questo scopo misure di polizia separate che si aggiungono a quelle in caso di violenza domestica.²⁸ L'attuazione di queste regolamentazioni è impegnativa, poiché occorre decidere

²⁶ CHRISTIAN SCHWARZENEGGER/AURELIA GURT, *Rechtliche Möglichkeiten gegen Stalking in der Schweiz*, perizia a destinazione dell'UFU, marzo 2019 (di seguito rapporto sulle misure contro lo stalking).

²⁷ SCHWARZENEGGER/GURT, op. cit., p. 5 segg.

²⁸ Cfr. ad es. art. 85 PoIG BE, § 19c PoIG SZ, § 3 in unione con § 2 GSG, art. 17 e art. 17a PoIG AR

nel singolo caso se ci si trova in presenza di un caso di «violenza domestica» o di «stalking» oppure di «insidia». A seguito della mancanza di precisione delle definizioni, ciò è difficile.

Per evitare che ciò accadesse e per poter tener conto di tutte le forme di uso della violenza con intensità analoghe, il Cantone di *Basilea Campagna* ha scelto un altro approccio di regolamentazione. Quale motivo di disposizione non prevede più la «violenza domestica», lo «stalking» oppure l'«insidia», bensì la disposizione di misure di polizia si rifà all'art. 28b del Codice civile svizzero (CC; RS 220) sulla violenza, sulle minacce e sulle insidie (§ 26a PolG BL). Una regolamentazione simile trova applicazione nel Cantone di *Turgovia* (§ 57 cpv. 1 PolG TG).²⁹

Questo approccio normativo deve essere concretizzato anche nella legge sulla polizia del Cantone dei Grigioni. Ciò comporta il vantaggio che le misure in questione possono essere disposte per ogni forma di violenza, minacce o insidie, ad es. anche in caso di minacce nei confronti di membri di autorità oppure di collaboratori cantonali, regionali o comunali. Per rendere chiara questa intenzione occorre rifarsi concettualmente all'art. 28b CC definendo le misure in questione «misure particolari contro la violenza, le minacce o le insidie». I presupposti ai sensi dei quali queste misure possono essere disposte non devono per contro essere definiti rinviando all'art. 28b CC, poiché la protezione della personalità di diritto civile è più ampia rispetto a quella di diritto penale. Se in questa sede si facesse riferimento al diritto civile, la sfera d'attività della Polizia cantonale sarebbe eccessivamente estesa. Invece occorre definire i motivi di disposizione per le «misure particolari contro la violenza, le minacce o le insidie», come è consuetudine nel diritto in materia di polizia, basandosi sulle fattispecie penali oggettive esistenti in questo settore dei reati contro l'integrità fisica, la vita, l'integrità sessuale e la libertà.

2.1.2. Nuove misure

Con l'allontanamento conformemente all'art. 16, una persona può essere allontanata dall'abitazione comune per 14 giorni ed essere tenuta lontana. Questa disposizione riferita allo spazio riguarda in linea di principio solo l'abitazione comune delle persone interessate. Essa non protegge i soggetti in pericolo se essi si trattengono altrove. In questo modo, l'art. 16 risulta inferiore rispetto alle misure di protezione di diritto civile conformemente all'art. 28b CC, le quali oltre all'allontanamento possono contenere un divieto di avvicinamento, un divieto di trattenersi in un luogo nonché un divieto di avere contatti.

Ciò è particolarmente insoddisfacente in caso di stalking, poiché il comportamento minaccioso può consistere proprio anche nella presa di contatto via telefono, SMS, chat, lettera, ecc. Con la presente revisione parziale si intende pertanto ampliare gli strumenti della Polizia cantonale. A titolo di novità, come nella protezione della personalità di diritto civile, in caso di violenza, minacce o insidie la Polizia cantonale può disporre qualsiasi tipo di divieto di trattenersi in un luogo ma anche divieti di avvicinamento e di avere contatti. Con questa regolamentazione il Cantone dei Grigioni si unirà alla maggioranza dei Cantoni che negli scorsi anni hanno introdotto strumenti corrispondenti.

2.2. Presa di contatto a fini preventivi

(con ulteriore definizione della violenza domestica), art. 57 PolG NE (con ulteriore definizione della violenza domestica), art. 43 PolG SG (con ulteriore definizione della violenza domestica), art. 39 e art. 39a PolG UR (con ulteriore definizione della violenza domestica).

²⁹ Messaggio del Consiglio di Stato del Cantone di Turgovia del 5 luglio 2022, p. 26; cfr. anche il protocollo del Gran Consiglio del Cantone di Turgovia del 7 giugno 2023.

In molti casi, il chiarimento delle norme agli stalker sotto forma di presa di contatto da parte di specialisti adeguati si è dimostrata una misura efficace in caso di stalking (cosiddetta presa di contatto a fini preventivi). Spesso in questo modo è possibile già arginare lo stalking e rinunciare a ulteriori interventi.³⁰ Se necessario, una particolare base legale per questa misura di polizia deve essere creata con la presente revisione (cfr. a tale riguardo le spiegazioni relative all'art. 10).

III. Spiegazioni relative alle singole disposizioni

Art. 2 Compiti della Polizia cantonale

Con la GCM GR viene potenziato l'orientamento preventivo dell'attività di polizia. Per esprimere questa novità, nell'art. 2 cpv. 1 lett. b occorre menzionare anche l'«individuazione» di reati quale compito della Polizia cantonale. In questo modo nel mansionario vengono rese più visibili anche le altre forme di inchiesta preliminare (cfr. art. 21a segg.).

Deve essere cancellato il concetto di «combattere i reati». Secondo la terminologia odierna, questa attività di polizia è parte della polizia giudiziaria menzionata all'inizio dell'art. 2 cpv. 1. Nell'art. 2 cpv. 1 non occorre pertanto indicare separatamente il concetto di combattere i reati.

Art. 10 Interrogatorio, convocazione e mandato di accompagnamento

La presa di contatto a fini preventivi è uno strumento di de-escalation particolarmente efficace che viene impiegato nel quadro della gestione (cantonale) delle minacce e in caso di stalking (cfr. a tale proposito le spiegazioni al n. II.1.2.3.1. e al n. II.2.2.). I Cantoni di *Argovia*, *Basilea Campagna*, *Basilea Città*, *Berna*, *Glarona*, *Lucerna*, *San Gallo*, *Sciaffusa*, *Soletta*, *Turgovia*, *Uri* e *Zugo* hanno disciplinato la presa di contatto a fini preventivi nella legge sulla polizia. Il Cantone di *Nidvaldo* prospetta di adottare una regolamentazione simile. Così facendo, la maggior parte dei Cantoni che dispongono di una gestione (cantonale) delle minacce avrà disciplinato in modo particolare la presa di contatto a fini preventivi nelle proprie leggi sulla polizia. Una minoranza dei Cantoni ha rinunciato a una regolamentazione del genere.

La Polizia cantonale esegue già ora prese di contatto a fini preventivi. Essa le qualifica quali forma particolare di interrogatorio, il quale si basa sull'art. 10.³¹ Occorre sostenere questo punto di vista, tanto più che la presa di contatto a fini preventivi è paragonabile ad altri interrogatori di polizia di sicurezza sia per quanto riguarda la sua esecuzione, sia per quanto riguarda gli interventi nei diritti fondamentali a esso associati. Si deve pertanto evitare di disciplinare la presa di contatto a fini preventivi in modo particolare.

A titolo di novità, il mandato di accompagnamento senza convocazione deve essere disciplinato nell'art. 10 cpv. 4 p-LPol. Le modifiche proposte di seguito hanno un carattere esclusivamente terminologico.

Art. 12a Divieto di accedere ad aree determinate

L'art. 12 ammette tenute a distanza e allontanamenti soltanto in relazione ad eventi. Ciò ha

³⁰ Bericht Stalking Massnahmen, S. 21; GURT, op. cit., p. 327 segg.

³¹ Cfr. GIANFRANCO ALBERTINI, in: Albertini (ed.), *Polizeigesetz und Polizeiverordnung des Kantons Graubünden*, 2^a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2022, p. 102 segg.

come conseguenza che gli allontanamenti e le tenute a distanza possono essere disposti solamente in relazione a un evento concreto che innesca un compito di polizia. Conformemente alla prassi si assiste a un evento concreto in caso di eventi naturali (ad es. Bondo, Brienz), del World Economic Forum, della Maratona engadinese di sci, di partite di hockey sul ghiaccio o di eventi analoghi.³² In questo modo, il campo d'applicazione dell'allontanamento e della tenuta a distanza è più ristretto rispetto ad altri Cantoni, nei quali questa misura di polizia può essere disposta ad es. anche nei confronti di persone che commerciano droga (art. 31d PolG FR, art. 29 PolG SG, art. 53 LPol GE) oppure che causano disturbo alla quiete pubblica per via di un consumo eccessivo di alcol o droghe (art. 29 cpv. 1 lett. d n. 2 PolG SG).

Negli scorsi anni è emerso che la Polizia cantonale necessita di un corrispondente strumento di polizia di sicurezza, soprattutto nelle aree urbane. Con la presente revisione si intende creare la base legale necessaria a questo scopo. La regolamentazione in questione non deve tuttavia essere integrata nell'art. 12, poiché essa si limita alle disposizioni conformemente all'art. 12 cpv. 2, ha una durata limitata e di norma deve essere disposta per iscritto. Questa misura di polizia si distingue quindi sotto più aspetti dagli allontanamenti e dalle tenute a distanza conformemente all'art. 12. Pertanto, questa misura di polizia deve essere disciplinata separatamente nell'art. 12a p-LPol ed essere definita divieto di accedere ad aree determinate (art. 23m LMSI) in base alla legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI; RS 120).

Questo approccio fa sì che i campi d'applicazione dell'art. 12 e dell'art. 12a p-LPol possano sovrapporsi nella misura in cui la Polizia cantonale dispone allontanamenti o tenute a distanza legati a un evento conformemente all'art. 12 cpv. 2. Lo stesso vale per le misure particolari contro la violenza, le minacce o le insidie, nella misura in cui esse contengono un allontanamento oppure un divieto di trattenersi in un luogo (art. 16 cpv. 2 lett. a e b p-LPol). Risulta pertanto necessario disciplinare il rapporto tra le norme legali in questione. A questo scopo, nell'art. 12a cpv. 3 p-LPol occorre prevedere che, quali norme legali più specifiche, l'art. 12 LPol e le misure particolari contro la violenza, le minacce o le insidie abbiano la precedenza rispetto al divieto di accedere ad aree determinate. La Polizia cantonale può pertanto vietare a una persona di accedere ad aree determinate solo se non è possibile disporre un allontanamento o una tenuta a distanza oppure una particolare misura contro la violenza, le minacce o le insidie.

Per il resto, la regolamentazione proposta si rifà a quella del Cantone di Zurigo (cfr. § 33 f. PolG ZH). Di conseguenza, la durata del divieto di accedere ad aree determinate deve essere limitata a 14 giorni (art. 12a cpv. 4 p-LPol) e la Polizia cantonale deve essere obbligata a disporre per iscritto divieti di accedere ad aree determinate con una durata superiore a 24 ore (art. 12a cpv. 5 p-LPol). Il contenuto delle misure viene descritto analogamente a quanto previsto dall'art. 12 cpv. 2.

Art. 15 Custodia di polizia

L'art. 15 cpv. 1 lett. d p-LPol deve essere adeguato nella misura in cui la Polizia cantonale debba essere maggiormente autorizzata a porre le persone sotto la custodia di polizia per garantire l'esecuzione di un allontanamento (art. 12a p-LPol) o di una misura particolare contro la violenza, le minacce o le insidie (art. 16 segg. p-LPol). In questa circostanza,

³² ALBERTINI, Polizeigesetz und Polizeiverordnung des Kantons Graubünden, op. cit., p. 115 seg.

nell'art. 15 cpv. 1 lett. d devono inoltre essere menzionati le consegne, i mandati di accompagnamento nonché l'espulsione.

Art. 16 Misure particolari contro la violenza, le minacce o le insidie

1. Allontanamento, divieto di trattenersi in un luogo, divieto di avvicinamento e divieto di avere contatti

L'incarico Rettich deve essere attuato prevedendo nella legge sulla polizia misure di polizia speciali, le cosiddette «misure particolari contro la violenza, le minacce o le insidie». Le misure in questione servono primariamente a prevenire un pericolo imminente per l'integrità fisica, la vita, l'integrità sessuale o la libertà di un'altra persona (art. 16 cpv. 1 lett. a p-LPol). Con questa regolamentazione vengono definiti i requisiti per la disposizione di queste misure di polizia con riferimento ai beni giuridici in pericolo. In tale contesto si applica la terminologia del Codice penale. Di conseguenza, la Polizia cantonale può disporre le misure in questione solo se una persona è a rischio di diventare vittima di un reato contro l'integrità fisica, la vita, l'integrità sessuale o la libertà, vale a dire che deve sussistere il pericolo imminente che il soggetto pericoloso commetta la fattispecie oggettiva di una fattispecie penale corrispondente prevista dal Codice penale.

Attualmente, questo approccio normativo non può essere scelto per lo stalking poiché non esiste una fattispecie penale corrispondente. La Confederazione intende rendere punibile lo stalking nel Codice penale e nel Codice penale militare.³³ Se una tale fattispecie penale sarà introdotta e come sarà articolata non è tuttavia ancora chiaro. Pertanto il Governo ha deciso di definire autonomamente nel progetto di consultazione i requisiti posti alla disposizione di misure particolari contro la violenza, le minacce o le insidie in caso di stalking (art. 16 cpv. 1 lett. b p-LPol). Presumibilmente tornerà su questa decisione quando la Confederazione avrà creato una fattispecie penale separata per lo stalking. In questo caso questo motivo di disposizione, come gli altri, potrà essere definito rinviando al bene giuridico tutelato dal diritto penale e alla/e disposizione/i penale/i in questione.

In presenza di un motivo di disposizione ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 p-LPol, la Polizia cantonale può disporre un allontanamento, un divieto di trattenersi in un luogo, un divieto di avvicinamento e un divieto di avere contatti, nella misura in cui tali misure siano adeguate, necessarie ed opportune, per affrontare la situazione di pericolo (art. 16 cpv. 2 p-LPol). Dal punto di vista concettuale, la regolamentazione in questione si rifà al Codice civile (cfr. art. 28b cpv. 1 e 2 CC). In questo modo si vuole sottolineare che nel caso delle misure particolari contro la violenza, le minacce o le insidie si tratta di misure immediate che vengono anteposte alle misure di sicurezza previste dal Codice civile e che in caso di necessità devono essere sostituite da queste. Al contempo, in questo modo è possibile distinguere le misure riferite allo spazio conformemente all'art. 16 p-LPol dai concetti di allontanamento e tenuta a distanza (art. 12) e di divieto di accedere ad aree determinate (art. 12a p-LPol).

L'allontanamento, il divieto di trattenersi in un luogo, il divieto di avvicinamento e il divieto di avere contatti conformemente all'art. 16 cpv. 2 p-LPol non sono tutte misure di polizia nuove. La legge sulla polizia prevede già disposizioni corrispondenti primariamente sotto forma di allontanamento dall'abitazione comune oppure dalla casa comune nonché dalle immediate vicinanze delle stesse (art. 16). Il divieto di trattenersi in un luogo va oltre queste disposizioni in quanto nelle aree determinate può rientrare qualsiasi luogo al quale il soggetto pericoloso

³³ Consultabile su <https://www.parlament.ch/> > Commissioni > Commissioni tematiche > Commissioni degli affari giuridici del Consiglio nazionale, consultato il 2 novembre 2023.

ha divieto di accedere. Ad esempio, un divieto di trattenersi in un luogo può anche riferirsi all'abitazione dei genitori del soggetto in pericolo oppure di altre persone ad esso vicine.

Con il divieto di avvicinamento è prevista l'introduzione di una nuova misura di polizia. Con il divieto di avvicinamento viene definita un'area determinata legata alla persona nella quale il soggetto pericoloso non si può trattenere. Attualmente il diritto di polizia grigionese non prevede questo strumento.

Sia nel caso del divieto di trattenersi in un luogo sia nel caso del divieto di avvicinamento, la Polizia cantonale deve stabilire l'area determinata in cui vige il divieto, di preferenza con un'indicazione della distanza in metri.³⁴ In Germania, ad esempio, a tale proposito si è affermata una distanza di 200 metri. Il divieto di trattenersi in un luogo dovrebbe essere definito tramite una delimitazione della zona mediante i nomi delle strade corrispondenti oppure un piano dell'area. La superficie deve essere stabilita nel singolo caso tenendo conto degli interessi determinanti.

Inoltre la Polizia dovrebbe poter godere della facoltà di disporre un divieto di avere contatti. Il divieto di avere contatti mira a proibire al soggetto pericoloso di entrare in contatto con il soggetto in pericolo. Può essere vietata sia la presa di contatto diretta sia quella indiretta. Al fine di impedire qualsiasi provocazione, questo strumento permette alla Polizia cantonale di vietare la presa di contatto reciproca. In questo caso il divieto di avere contatti viene pronunciato nei confronti di tutti i soggetti coinvolti. Ciò vale quindi sia per il soggetto pericoloso sia per il soggetto in pericolo.

Art. 16a 2. Durata delle misure

Nel quadro della revisione parziale della legge sulla polizia del 31 agosto 2018 è stata verificata l'adeguatezza della durata dell'allontanamento. Il Gran Consiglio è giunto alla conclusione di prolungare la durata massima dell'allontanamento da 10 a 14 giorni. Le riflessioni di allora, che parlavano a favore della determinazione della durata massima delle misure, si applicano anche alle altre misure particolari contro la violenza, le minacce o le insidie. Non vi è motivo di fissare una durata massima diversa per le misure in questione rispetto all'allontanamento. Pertanto, alla Polizia cantonale deve essere conferito il diritto di disporre tutte le misure particolari contro la violenza, le minacce o le insidie per un massimo di 14 giorni (art. 16a cpv. 1 p-LPol).

Nel quadro della revisione parziale della legge sulla polizia del 31 agosto 2018 non è stato verificato se l'allontanamento dovesse essere prolungato se il soggetto in pericolo chiede al tribunale regionale di disporre misure di protezione di diritto civile. Secondo la dottrina giurisprudenziale, una tale regolamentazione è necessaria per impedire che il soggetto in pericolo rimanga senza protezione fino a quando il tribunale civile competente adotta una misura (super)cautelare. I Cantoni di *Appenzello Esterno*, *Berna*, *Basilea Campagna*, *Glarona*, *Nidvaldo*, *Obvaldo*, *Sciaffusa*, *Svitto* e *Soletta* hanno ripreso nella propria legge sulla polizia regolamentazioni corrispondenti. Una disposizione del genere deve essere ancorata anche nella legge sulla polizia per garantire che le misure particolari di polizia contro la violenza, le minacce o le insidie possano essere sostituite dalle disposizioni di diritto civile aventi lo stesso scopo. A tale scopo occorre prevedere che la durata delle misure si prolunghi automaticamente per legge a un massimo di 20 giorni se il soggetto in pericolo chiede al tribunale regionale di disporre una misura di protezione di diritto civile avente lo stesso scopo.

³⁴ GURT, op. cit., p. 194, p. 258.

Entro questo periodo il tribunale regionale competente può sentire la controparte affinché la misura di protezione di polizia possa essere sostituita da una misura cautelare (art. 16a cpv. 2 p-LPol). I tribunali regionali comunicano alle parti coinvolte e alla Polizia cantonale che la durata delle misure è stata prorogata per legge a seguito della proposizione di un'azione.

Infine occorre chiarire che le misure particolari contro la violenza, le minacce o le insidie possono nuovamente essere disposte se si verifica un nuovo episodio (ad es. una nuova via di fatto) che costituisce una situazione di pericolo diretto la quale può e deve essere contrastata tramite una misura contro la violenza, le minacce o le insidie.³⁵ La regolamentazione da inserire a questo scopo si rifà all'art. 23g cpv. 2 LMSI. Di per sé questa regolamentazione potrebbe essere dedotta dall'ordinamento procedurale, ma siccome è molto importante nella prassi si intende ancorarla espressamente nell'art. 16a cpv. 3 p-LPol.

Art. 16b 3. Disposizione delle misure

La Polizia cantonale, come per l'allontanamento conformemente all'art. 16, deve disporre misure particolari contro la violenza, le minacce o le insidie per iscritto corredate da una motivazione e un'indicazione dei rimedi giuridici. Anche negli altri punti, le disposizioni procedurali proposte si orientano all'art. 16.

L'art. 16b p-LPol va oltre le regolamentazioni in vigore in quanto a titolo di novità la Polizia cantonale deve essere obbligata a comunicare all'Ufficio di consulenza per l'aiuto alle vittime dei Grigioni di aver disposto una misura particolare contro la violenza, le minacce o le insidie (art. 16b cpv. 3 lett. c p-LPol). Questa comunicazione sembra importante affinché l'Ufficio di consulenza per l'aiuto alle vittime dei Grigioni possa aiutare la vittima e offrirle i propri servizi. Questo comprende in particolare una consulenza giuridica gratuita con la quale alla vittima vengono mostrati gli strumenti giuridici a sua disposizione. Questo consente alla vittima di intraprendere i passi necessari per ottenere protezione giuridica e, se del caso, di chiedere che le misure particolari contro la violenza, le minacce o le insidie vengano sostituite dalle misure di protezione di diritto civile, come previsto dal legislatore. Pertanto il Governo ritiene anche che sia opportuno, a differenza di quanto previsto dal procedimento penale, non vincolare la comunicazione all'Ufficio di consulenza per l'aiuto alle vittime dei Grigioni al consenso della vittima. Regolamentazioni corrispondenti sono previste segnatamente nei Cantoni di *Basilea Città*, *Basilea Campagna*, *Lucerna*, *Zurigo* e *Argovia* (in caso di violenza domestica).

In relazione al corrispondente obbligo di comunicazione occorre inoltre richiamare l'attenzione sul fatto che le misure particolari contro la violenza, le minacce o le insidie devono essere comunicate solo all'Ufficio di consulenza per l'aiuto alle vittime dei Grigioni. La Polizia cantonale non può inviare le decisioni ad altri uffici di consulenza per l'aiuto alle vittime. Con questa regolamentazione, la prassi odierna nel settore della consulenza a persone che esercitano violenza viene estesa all'aiuto alle vittime. La comunicazione avviene infatti già adesso solo all'ufficio di consulenza gestito dall'Ufficio per l'esecuzione giudiziaria.

Infine, la presente revisione deve essere utilizzata per modificare l'attuale insolita grafia tedesca da «Beratungsstelle für Gewalt ausübende Personen» a «Beratungsstelle für gewaltausübende Personen». L'attuale grafia dà ripetutamente adito a discussioni ed è, a quanto risulta, singolare (cfr. anche 16c p-LPol e art. 48 della legge sull'esecuzione giudiziaria nel Cantone dei Grigioni [legge sull'esecuzione giudiziaria, LEG; CSC 350.500]).

³⁵ FF 2018 4751 segg., 4787 seg.

Art. 16c 4. Segnalazione all'ufficio di consulenza per le persone che esercitano violenza

A seguito della nuova concezione di allontanamento occorre adeguare anche l'obbligo di segnalazione conformemente all'art. 16a. Per il settore della violenza domestica occorre codificare la prassi esistente, che dal punto di vista concettuale si rifà alla SPC. Nella SPC, la violenza domestica è definita dalla relazione tra la persona imputata e la persona danneggiata al momento del reato. Secondo questa definizione nella sfera domestica sono assegnate le relazioni tra partner e altre relazioni nel nucleo familiare. Sono considerati atti di violenza le fattispecie penali ai sensi del Codice penale, le quali comprendono una violazione intenzionale dell'integrità fisica, psichica o sessuale di una persona. Stando a questa definizione, al settore della violenza domestica vengono assegnate 31 fattispecie penali del Codice penale, nella misura in cui le fattispecie penali corrispondenti si verificano in una relazione tra partner o in un'altra relazione nel nucleo familiare.³⁶ In questi casi, se avvia una procedura investigativa sulla base di un intervento di polizia, la Polizia cantonale comunica all'ufficio di consulenza per le persone che esercitano violenza il nome, l'indirizzo e il numero di telefono della persona imputata (cfr. art. 299 CPP). Per i reati perseguibili a querela di parte ciò vale solo in presenza di querela.

Il Governo propone di estendere questo obbligo di segnalazione ai gravi atti di violenza con la presente revisione (art. 16 cpv. 1 lett. b p-LPol). A titolo di novità, l'ufficio di consulenza per le persone che esercitano violenza deve offrire anche in questi casi una consulenza gratuita alle persone segnalate per aiutarle ad assumersi la responsabilità del proprio comportamento e a sviluppare strategie che consentano loro di risolvere i conflitti senza ricorrere all'uso della violenza.

Di conseguenza, anche la comunicazione di dati deve essere nuovamente disciplinata. Conformemente all'art. 16 cpv. 1 lett. c, la Polizia cantonale trasmette le decisioni di allontanamento insieme all'eventuale ulteriore documentazione necessaria all'ufficio di consulenza per le persone che esercitano violenza. Questa regolamentazione risulta problematica dal punto di vista della protezione dei dati, poiché l'ufficio di consulenza per le persone che esercitano violenza necessita di ulteriore documentazione solo se qualcuno accetta di fare capo alla consulenza. Dal punto di vista della protezione dei dati, nel presente caso risulta pertanto problematico collegare la comunicazione dell'allontanamento alla divulgazione di altri documenti. A titolo di novità, la Polizia cantonale deve rendere noti all'ufficio di consulenza per le persone che esercitano violenza innanzitutto solo il nome, l'indirizzo e il numero di telefono delle persone soggette all'obbligo di segnalazione nonché una breve descrizione della fattispecie. Ulteriori informazioni devono essere comunicate all'ufficio di consulenza per le persone che esercitano violenza solamente se queste informazioni sono necessarie ai fini della consulenza (art. 16c cpv. 2 p-LPol).

Art. 28 Dati riguardo a persone pronte all'uso della violenza

L'art. 28 disciplina l'elaborazione di dati riguardanti persone pronte all'uso della violenza. La regolamentazione in questione non basta quale base legale per la GCM GR. Essa deve pertanto essere abrogata e sostituita dagli art. 29c-29i p-LPol.

³⁶ <https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home.html> > Trovare statistiche > Criminalità e diritto penale > Polizia > Violenza domestica, consultato l'ultima volta il 5 gennaio 2024.

Art. 29c Gestione delle minacce, 1. Definizioni

Nell'art. 29c devono essere definiti i concetti di «persona potenzialmente pronta all'uso della violenza», «persona pronta all'uso della violenza» e «persona vittima di violenza». Con queste definizioni legali viene attuata un'esigenza della dottrina giurisprudenziale, la quale richiede che il campo d'applicazione della gestione delle minacce sia definito nella legge, poiché a esso possono essere associati interventi incisivi nella sfera privata delle persone interessate.³⁷ La difficoltà consiste nel trovare definizioni adeguate, poiché non è ancora stata sviluppata una terminologia unitaria (cfr. a questo proposito le spiegazioni al n. II.1.1.).

Ciò vale in particolare per il concetto di «persona potenzialmente pronta all'uso della violenza». A quanto risulta, finora nessun Cantone ha ripreso una definizione legale corrispondente. La definizione proposta serve dunque a concretizzare il diritto di segnalazione. Di conseguenza il concetto di «persona potenzialmente pronta all'uso della violenza» viene descritto riferendosi ai segnali d'allarme che indicano che una persona si trova in procinto di commettere un grave atto di violenza (cfr. le spiegazioni al n. II.1.2.1.). Le indicazioni corrispondenti devono essere riassunte nel concetto di «comportamento minaccioso» e concretizzate mediante un elenco a titolo di esempio (cfr. art. 29c cpv. 1 p-LPol).

Inoltre, nella legge sulla polizia occorre definire il concetto di «persona pronta all'uso della violenza», vale a dire le persone oggetto della GCM GR. Come illustrato, tale definizione deve orientarsi all'art. 221 cpv. 1^{bis} CPP, nella misura in cui non si tratta di terrorismo e di estremismo violento (cfr. a questo proposito le spiegazioni al n. II.1.1.2.). Poiché l'art. 221 cpv. 1^{bis} CPP è entrato in vigore solo dal 1° gennaio 2024, la prassi in merito non si è ancora consolidata. Pertanto non si sa ancora quali reati comprenda l'art. 221 cpv. 1^{bis} CPP. Sulla base della formulazione dell'art. 221 cpv. 1^{bis} CPP e della giurisprudenza finora pronunciata³⁸ è possibile supporre che vi rientrino almeno le fattispecie penali previste dal Codice penale, vale a dire:

- omicidio intenzionale (art. 111 CP);
- assassinio (art. 112 CP);
- omicidio passionale (art. 113 CP);
- interruzione qualificata della gravidanza (art. 118 cpv. 2 CP);
- lesioni gravi (art. 122 CP);
- rapina (art. 140 CP);
- estorsione qualificata (art. 156 n. 2–4 CP);
- tratta di esseri umani (art. 182 CP);
- sequestro di persona e rapimento, circostanze aggravanti (art. 184 CP);
- presa d'ostaggio (art. 185 CP);
- atti sessuali con fanciulli (art. 187 CP);
- coazione sessuale (art. 189 cpv. 1 e 3 CP);
- violenza carnale (art. 190 cpv. 1 e 3 CP);
- atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191 CP);
- organizzazioni criminali e terroristiche (art. 260^{ter} CP) nonché
- genocidio e crimini contro l'umanità (art. 264-264I CP).

³⁷ Cfr. MONIKA SIMMLER, Polizeiliches Bedrohungsmanagement im Rechtsstaat, in: AJP 2022, p. 448 segg.

³⁸ Sentenza del Tribunale federale 7B 155/2024 del 5 marzo 2024.

A ciò si aggiungono delitti di diritto penale gravi che ledono gravemente l'integrità fisica, psichica o sessuale di una persona. Ciò dimostra che i reati su cui si concentra la GCM GR si limitano ai gravi atti di violenza. Questo strumento verrà dunque impiegato solo in modo puntuale. Esso non consente una sorveglianza su tutto il territorio cantonale.

La definizione legale di «persona pronta all'uso della violenza» deve essere ampliata nell'ambito del terrorismo e dell'estremismo violento. La definizione corrispondente si rifà alla definizione della legge federale sulle attività informative (LAI; RS 121). In sede di interpretazione dell'art. 29c cpv. 2 lett. b p-LPol occorre tener conto della prassi in materia.³⁹

Infine, occorre definire il concetto di «persona vittima di violenza». Con tale espressione sono intese le (potenziali) vittime della persona pronta all'uso della violenza (art. 29c cpv. 3 p-LPol). Si può trattare di un singolo individuo oppure di un gruppo di persone. L'ultimo caso si applica ad esempio se il comportamento minaccioso è diretto verso un'autorità. In questo caso, in linea di principio tutti i membri nonché i collaboratori dell'autorità in questione sono considerati persone vittime di violenza ai sensi dell'art. 29c cpv. 3 p-LPol. Le vittime e quindi le persone vittime di violenza sono però anche in questi casi esclusivamente persone fisiche, poiché solo esse sono titolari dei beni giuridici da proteggere (integrità fisica, psichica e sessuale).

Art. 29d 2. Elaborazione dei dati

Nel quadro della GCM GR, la Polizia cantonale elabora dati personali degni di particolare protezione riguardanti persone pronte all'uso della violenza, persone vittime di violenza e talvolta anche altre persone. La base legale necessaria per questa elaborazione dei dati deve essere creata con l'art. 29d p-LPol, nella misura in cui l'elaborazione dei dati non è disciplinata in modo speciale in una delle seguenti disposizioni.

Art. 29e 3. Segnalazioni, a) Diritto di segnalazione

I membri di autorità nonché i collaboratori cantonali e comunali sono tenuti a serbare il segreto sugli affari d'ufficio e di servizio se esiste un interesse pubblico o privato preponderante alla segretezza o se lo prevede una disposizione legislativa particolare (cfr. ad es. art. 50 cpv. 1 e 2 della legge sul rapporto di lavoro dei collaboratori del Cantone dei Grigioni [legge sul personale, LCPers; CSC 170.400] e art. 60 cpv. 1 dell'ordinanza sul personale [OCPers; CSC 170.410]). La legge sulla polizia autorizza le persone tenute al segreto d'ufficio a segnalare persone pronte all'uso della violenza alla Polizia cantonale. Questa regolamentazione ancorata nell'art. 28 cpv. 2 LPol deve essere estesa e precisata con la presente revisione.

Da un lato, tutte le persone che adempiono compiti pubblici devono poter segnalare alla Polizia cantonale persone potenzialmente pronte all'uso della violenza. Con l'inserimento di questa regolamentazione, il diritto di segnalazione previsto dalla legge sulla polizia si riferirà anche a persone private tenute al segreto professionale che adempiono compiti pubblici. D'altro lato, le persone tenute al segreto professionale che lavorano nel settore sanitario vengono autorizzate a segnalare alla Polizia cantonale persone potenzialmente pronte all'uso della violenza. Ciò risulta necessario poiché la violenza, in particolare quella domestica, provoca spesso lesioni e disturbi che richiedono cure mediche. Pertanto le persone che lavorano a diretto contatto con i pazienti sono spesso le prime e forse le uniche persone di riferimento

³⁹ Cfr. strumenti incisivi contro gli estremisti violenti, rapporto del Consiglio federale del 13 gennaio 2021 in adempimento del postulato 17.3831 Glanzmann-Hunkeler, p. 4 seg.

per le vittime di violenza. Questi specialisti, i cosiddetti professionisti della salute e i loro ausiliari (cfr. art. 4 cpv. 1 lett. b e lett. e della legge sulla tutela della salute nel Cantone dei Grigioni [legge sanitaria, LSan; CSC 500.000]), assumono quindi un ruolo chiave nell'individuare e sostenere le vittime di violenza. Per la GCM GR è pertanto importante che i professionisti della salute e i loro ausiliari possano segnalare alla Polizia cantonale persone potenzialmente pronte all'uso della violenza. Nell'art. 29e cpv. 1 p-LPol occorre quindi riconoscere loro un diritto di segnalazione.

Negli altri casi, il segreto professionale non viene intaccato. La maggior parte delle persone tenute al segreto professionale può di conseguenza continuare a segnalare alla Polizia cantonale persone potenzialmente pronte all'uso della violenza solo se viene liberata dal segreto professionale, se la persona oggetto di segnalazione vi acconsente oppure se altrove esiste un diritto o un obbligo di segnalazione.

Conformemente all'art. 29e cpv. 2 p-LPol, la segnalazione può contenere il nome, l'indirizzo oppure il luogo di dimora della persona potenzialmente pronta all'uso della violenza nonché tutte le circostanze rilevanti dal profilo della sicurezza. Questa regolamentazione deve consentire alla Polizia cantonale di indagare su eventi rilevanti dal profilo della sicurezza (ad es. confronto violento, minaccia) nonché fattori di rischio (ad es. un soggetto presenta un comportamento di controllo all'interno della relazione) e fattori di protezione rilevanti (trattamento psicoterapeutico, contesto familiare stabile) già al momento della segnalazione. La segnalazione ai sensi dell'art. 29e cpv. 2 p-LPol non è quindi articolata quale mera segnalazione del pericolo che fa riferimento solo al nome, all'indirizzo, al luogo di dimora nonché all'episodio che fa scattare la segnalazione.

Art. 29f b) Gestione delle segnalazioni

Il diritto di segnalazione è definito in senso ampio per garantire che sia possibile segnalare alla Polizia cantonale tutte le persone potenzialmente pronte all'uso della violenza. Le segnalazioni possono pertanto riferirsi anche a persone che non sono persone pronte all'uso della violenza. La Polizia cantonale procede perciò a un esame preliminare per determinare se una persona segnalata debba essere classificata quale persona pronta all'uso della violenza (cfr. a tale proposito le spiegazioni al n. II.1.2.2.). Gli accertamenti della fattispecie che la Polizia cantonale può condurre per questo esame sono spiegati in modo esaustivo all'art. 29f cpv. 1 p-LPol. La Polizia cantonale può procedere a ulteriori accertamenti solo se reputa che una persona sia pronta all'uso della violenza.

La Polizia cantonale deve poter comunicare alle persone che effettuano una segnalazione cosa succede dopo tale segnalazione. A questo scopo occorre una base legale, in quanto un tale riscontro può contenere dati personali degni di particolare protezione (art. 29f cpv. 2 p-LPol).

La Polizia cantonale è competente in relazione alla condotta della gestione cantonale delle minacce solo se la persona pronta all'uso della violenza risiede nel Cantone dei Grigioni. Se la persona pronta all'uso della violenza risiede in un altro Cantone, la Polizia cantonale non può elaborare una segnalazione GCM. Se alla Polizia cantonale viene segnalata quale pronta all'uso della violenza una persona che non risiede nel Cantone dei Grigioni, la Polizia cantonale deve avere la possibilità di inoltrare le segnalazioni alle autorità competenti. La base legale a questo scopo deve essere creata con l'art. 29f cpv. 3 p-LPol.

Art. 29g 4. Raccolta e comunicazione di dati

Nella GCM GR autorità, specialisti, organizzazioni private e persone private collaborano per poter stimare in modo affidabile il pericolo rappresentato da una persona pronta all'uso della violenza nonché per poter identificare e attuare in modo coordinato le misure di intervento adeguate.⁴⁰ Questa collaborazione interistituzionale è indispensabile per la GCM GR. A questo scopo, le autorità, gli specialisti, le organizzazioni private e le persone private che sono in contatto con persone pronte all'uso della violenza o persone vittime di violenza devono potersi informare a vicenda in relazione a circostanze rilevanti dal profilo della sicurezza. La base legale necessaria per questo scambio di dati deve essere creata con l'art. 29g cpv. 1 p-LPol.

Deve essere disciplinato anche lo scambio di informazioni nel quadro di riunioni relative al caso. Dal punto di vista giuridico lo scambio di informazioni in una riunione relativa al caso non è una forma autonoma di elaborazione dei dati. Si tratta di numerose trasmissioni di informazioni su richiesta e/o di segnalazioni spontanee la cui legittimità va esaminata separatamente. In pratica, una riunione relativa al caso funziona tuttavia solo se le autorità, le organizzazioni e gli specialisti coinvolti possono scambiarsi le informazioni liberamente. Questa forma di scambio di informazioni si scosta dalla comunicazione dei dati abituale che avviene sempre in modo bilaterale. Pertanto, lo scambio di informazioni nel quadro di riunioni relative al caso deve essere disciplinato in modo particolare all'art. 29g cpv. 2 p-LPol. Con questa regolamentazione si intende determinare l'elaborazione comune dei casi quale compito dei servizi coinvolti e disciplinare lo scambio di dati quale strumento necessario per l'adempimento di tale compito. In questo modo per le autorità, gli specialisti e le organizzazioni partecipanti alla riunione relativa al caso viene creata una base particolare per lo scambio di dati in questo ambito, nella misura in cui il Cantone sia autorizzato a emanare una regolamentazione.

Inoltre occorre disciplinare in modo particolare gli accertamenti di polizia nell'ambiente delle persone pronte all'uso della violenza e delle persone vittime di violenza, poiché essi sono particolarmente delicati. Gli accertamenti devono pertanto essere autorizzati solamente quando non è possibile affatto o solo in modo inaffidabile valutare la situazione di pericolo sulla base delle informazioni raccolte dall'autorità. Gli interrogatori nel contesto della persona vittima di violenza sono pertanto ammessi solo se la persona vittima di violenza vi acconsente (art. 29g cpv. 3 p-LPol). Questa regolamentazione corrisponde alla prassi consolidata in numerosi Cantoni che dispongono di una gestione cantonale delle minacce (cfr. a tale proposito le spiegazioni al n. II.1.2.2.). Nell'interpretazione di tale regolamentazione occorre tenere conto del fatto che il consenso di una persona vittima di violenza è sufficiente se più persone sono considerate vittime di violenza i cui contesti sono (parzialmente) sovrapposti (ad es. in caso di violenza domestica, la moglie della persona pronta all'uso della violenza e i suoi genitori). In tali casi gli accertamenti nell'ambiente di una persona vittima di violenza sono pertanto ammessi anche se una persona vittima di violenza (ad es. la moglie della persona pronta all'uso della violenza) nega il proprio consenso.

Infine la Polizia cantonale deve essere obbligata a informare a posteriori la persona pronta all'uso della violenza se non ottiene i dati direttamente da lei. Tali cosiddette raccolte di dati mascherate possono dimostrarsi necessarie per evitare di mettere in pericolo persone vittime di violenza. Sono quindi ammissibili. Tuttavia occorre osservare che in questi casi la persona pronta all'uso della violenza non può opporsi all'elaborazione dei dati. Ha questa possibilità

⁴⁰ Standard di qualità, p. 10.

solo se viene informata in merito all'elaborazione dei dati. Solo questa comunicazione le consente di esercitare i propri diritti. La comunicazione a posteriori in questi casi è quindi essenziale per garantire la protezione giuridica. Come per le misure preventive di sorveglianza, per le elaborazioni di dati mascherate la Polizia cantonale deve pertanto essere soggetta all'obbligo di informare, fatte salve le eccezioni (art. 29g cpv. 4 p-LPol).

Art. 29h 5. Informazione e consulenza

Per contrastare efficacemente una situazione di pericolo, di norma non è sufficiente adottare esclusivamente misure rivolte contro la persona pronta all'uso della violenza. In aggiunta occorrono misure di sicurezza per la persona vittima di violenza. Queste possono essere sviluppate e attuate solamente con il consenso e la collaborazione della persona vittima di violenza. Pertanto la Polizia cantonale deve poter informare la persona vittima di violenza in merito alla situazione di pericolo e alle misure di protezione che entrano in considerazione. Ciò richiede una base legale, in quanto di norma la Polizia cantonale comunica alla persona vittima di violenza dati personali degni di particolare protezione (art. 29h cpv. 1 p-LPol).

Nel quadro dell'informazione e della consulenza alla persona vittima di violenza, la Polizia cantonale tutela per quanto possibile i diritti della personalità della persona pronta all'uso della violenza (art. 29h cpv. 2 p-LPol).

Art. 29i 6. Diritto di denuncia

La Polizia cantonale intende istituire per la GCM GR un team composto da specialisti provenienti dai settori della polizia, della psicologia nonché delle scienze sociali e del diritto. Queste persone non assumeranno compiti di polizia giudiziaria. Non sono pertanto considerate autorità di perseguimento penale ai sensi del Codice di diritto processuale penale svizzero. Di conseguenza non sono soggette all'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 302 CPP. Ciò significa che possono denunciare un reato di cui sono venute a conoscenza nell'ambito della loro attività di polizia soltanto se vengono liberate dal segreto d'ufficio dal Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità dei Grigioni (art. 26 cpv. 2, della legge d'applicazione del Codice di diritto processuale penale svizzero [LACPP; CSC 350.100]). Questa regolamentazione non sembra appropriata. Gli agenti della Polizia cantonale attivi nel quadro della GCM GR devono essere autorizzati a sporgere denuncia penale senza dover essere liberati dal segreto d'ufficio. Il corrispondente diritto di denuncia deve essere inserito nell'art. 29i p-LPol.

IV. Modifiche di altri atti normativi

1. Legge d'introduzione al Codice civile svizzero

Attualmente l'art. 16 LPol disciplina l'allontanamento. Questa disposizione deve essere ampliata nell'ambito della presente revisione. A seguito di tale modifica occorre adeguare l'art 15a cpv. 1 della legge d'introduzione al Codice civile svizzero (LICC; CSC 210.100). Le altre modifiche proposte dal Governo hanno un carattere terminologico o sono utili ai fini della comprensione.

2. Legge sull'esecuzione giudiziaria nel Cantone dei Grigioni

L'art. 48a LEG disciplina il compito dell'ufficio di consulenza per le persone che esercitano violenza. La regolamentazione in questione fa riferimento alla segnalazione conformemente all'art. 16 cpv. 1 lett. c e all'art. 16a. Con la presente revisione, le regolamentazioni della legge sulla polizia in questione vengono abrogate e vengono ancorate nell'art. 16b p-LPol

nonché nell'art. 16c p-LPol. I rimandi nell'art. 48a cpv. 2 LEG devono essere adeguati sulla base di queste novità. Le altre modifiche proposte hanno carattere meramente terminologico.

3. Legge sulla tutela della salute nel Cantone dei Grigioni

Nella legge sulla polizia occorre da un lato stabilire un diritto di segnalazione per i professionisti della salute e i loro ausiliari (art. 29e cpv. 1 p-LPol). D'altro lato, in veste di professionisti da qualificare come persone tenute al segreto professionale, essi devono essere autorizzati a scambiare con la Polizia cantonale dati sulle persone pronte all'uso della violenza (art. 29g cpv. 1 e 2 p-LPol). In questo modo i professionisti della salute e i loro ausiliari vengono liberati dal segreto professionale altrimenti applicabile. Questa conseguenza giuridica deve riflettersi nell'art. 39 cpv. 2 lett. e LSan.

V. Conseguenze in termini di personale e finanziarie

1. Per il Cantone

GCM GR

La Polizia cantonale intende istituire per la GCM GR un team interdisciplinare composto da specialisti provenienti dai settori della polizia, della psicologia nonché delle scienze sociali e del diritto che sia in grado di gestire i casi in modo appropriato. La GCM GR deve inoltre essere ancorata a livello regionale. Sulla base delle esperienze di altri Cantoni (BE, BL, BS, LU, SG) e tenendo conto delle condizioni topografiche del Cantone dei Grigioni, ciò richiede un volume d'impiego del 570 per cento circa. Sulla base di tale fabbisogno in termini di personale e tenendo conto delle retribuzioni medie di questi specialisti, la GCM GR dovrebbe generare costi supplementari pari a circa 550 000 franchi all'anno per la Polizia cantonale. A ciò si aggiungono altri costi ricorrenti stimati in 50 000 franchi, soprattutto per sistemi IT e sistemi di analisi del rischio speciali.

Sono inoltre previsti costi una tantum per l'equipaggiamento di base della polizia (uffici, mobilio, IT, letteratura specialistica) pari a 900 000 franchi.

Infine, all'interno della Polizia cantonale occorre sviluppare le competenze e garantire una solida formazione di base nonché un solido perfezionamento professionale per sviluppare e gestire la GCM GR. Analogamente ad altri corpi di polizia, si mira a istituire una collaborazione con l'Institut Psychologie und Bedrohungsmanagement Darmstadt. Per gli altri corpi di polizia la formazione professionale di base fornita dall'Institut Psychologie und Bedrohungsmanagement Darmstadt ha contribuito in misura determinante alla tempestiva istituzione della gestione cantonale delle minacce.⁴¹ Anche il Cantone dei Grigioni deve scegliere questa via. Inizialmente, la corrispondente formazione di base costerà circa 50 000 franchi. Al momento non è possibile prevedere il costo del perfezionamento professionale.

Di conseguenza, si prevede che l'istituzione e la gestione della GCM GR genereranno costi iniziali pari a circa 950 000 franchi e costi annuali ricorrenti nell'ordine dei 600 000 franchi.

Divieti di trattenersi in un luogo, di avvicinamento e di avere contatti

Con la presente revisione, a titolo di novità la Polizia cantonale deve essere messa in condizione di pronunciare divieti di trattenersi in un luogo, di avvicinamento nonché di avere contatti nei confronti di soggetti pericolosi per i quali occorre sopporre a seguito delle circostanze

⁴¹ Bericht und Antrag des Regierungsrats an den Landrat del 20 giugno 2023, p. 41.

che commetteranno un reato contro l'integrità fisica, la vita, l'integrità sessuale o la libertà o che insidieranno qualcuno (cfr. art. 16 segg. p-LPol). Le disposizioni in questione comportano accertamenti supplementari, devono essere emanate per iscritto e spiegate alle persone interessate. Non è possibile stimare in modo affidabile l'entità dell'onere supplementare per la Polizia cantonale. Al momento non è pertanto possibile dire se ed eventualmente in quale misura la dotazione dei posti di polizia debba essere aumentata a seguito di queste novità. Se dovesse risultare che non è possibile adempiere questi nuovi compiti con le risorse esistenti, la Polizia cantonale richiederà le risorse in termini di personale necessarie nel quadro della procedura ordinaria di creazione di posti di lavoro.

Presenza di contatto con le vittime e con gli autori di minacce ampliata

In futuro la Polizia cantonale comunicherà all'Ufficio di consulenza per l'aiuto alle vittime dei Grigioni tutte le misure di polizia adottate sulla base dell'art. 16 p-LPol (art. 16b cpv. 3 lett. c). L'Ufficio di consulenza per l'aiuto alle vittime dei Grigioni prenderà poi contatto con le vittime e offrirà loro i propri servizi. L'entità dell'onere supplementare che ne deriverà dipenderà dalla frequenza con la quale in futuro la Polizia cantonale disporrà «misure particolari contro la violenza, le minacce o le insidie». Se la prassi odierna in materia di allontanamento (art. 16) viene proseguita, l'estensione dell'art. 16 non comporterà alcun onere supplementare significativo. Se la Polizia cantonale impiegherà questo strumento con maggior frequenza rispetto all'allontanamento, il numero di consulenze alle vittime aumenterà. In questo caso occorrerà aumentare le risorse in termini di personale dell'Ufficio di consulenza per l'aiuto alle vittime dei Grigioni. Se necessario, l'ufficio di consulenza per l'aiuto alle vittime richiederà le corrispondenti risorse in termini di personale nel quadro della procedura ordinaria di creazione di posti di lavoro.

Viene altresì ampliato l'obbligo di segnalazione della Polizia cantonale all'ufficio di consulenza per le persone che esercitano violenza (art. 16c cpv. 1 lett. b e art. 16c cpv. 1 lett. b p-LPol). L'ultima volta che l'offerta dell'ufficio di consulenza per le persone che esercitano violenza era stata ampliata risale alla revisione parziale della legge sull'esecuzione giudiziaria entrata in vigore il 1° gennaio 2022. Da allora, dopo ogni intervento di polizia per violenza domestica la Polizia cantonale comunica all'ufficio di consulenza per le persone che esercitano violenza il nome, l'indirizzo e, se possibile, il numero di telefono della persona che esercita violenza (art. 16a). Su questa base, nel 2022 la Polizia cantonale ha segnalato 64 persone all'ufficio di consulenza per le persone che esercitano violenza. Nel 2021, prima della revisione della legge sull'esecuzione giudiziaria menzionata, la Polizia cantonale aveva segnalato solo otto persone all'ufficio di consulenza per le persone che esercitano violenza. È stato possibile compensare questo aumento del 700 % dei casi segnalati con un ulteriore impiego al 50 %.

Con la presente revisione si intende nuovamente estendere l'offerta dell'ufficio di consulenza per le persone che esercitano violenza. A titolo di novità, la Polizia cantonale dovrà segnalare all'ufficio di consulenza per le persone che esercitano violenza anche le persone che potrebbero commettere un crimine contro l'integrità fisica, la vita o la libertà (cfr. art. 16c cpv. 1 lett. b p-LPol). Inoltre la Polizia cantonale comunica all'ufficio di consulenza per le persone che esercitano violenza tutte le misure particolari contro la violenza, le minacce o le insidie (art. 16b cpv. 3 lett. b p-LPol). È difficile stimare l'onere supplementare a ciò associato. Da un lato, esso dipende da quante persone in più saranno segnalate; d'altro lato dipende dalla disponibilità delle persone segnalate a fare capo all'offerta di consulenza. Per quanto riguarda l'onere legato alla consulenza, occorre osservare che negli ultimi anni le consulenze

si stanno svolgendo sempre più nelle valli discoste nonché in molti casi con l'aiuto di interpreti, ciò che comporta anche un onere supplementare in termini di personale e finanziario. Se necessario, l'Ufficio per l'esecuzione giudiziaria richiederà le corrispondenti risorse nel quadro della procedura ordinaria di creazione di posti di lavoro.

2. Per i comuni e le regioni

Il presente progetto non comporta conseguenze finanziarie o in termini di personale per i comuni e le regioni.

VI. Buona legislazione

Il presente progetto di revisione parziale rispetta i principi della «buona legislazione» conformemente alle direttive del Governo (cfr. decreto governativo del 16 novembre 2010, prot. n. 1070/2010).

VII. Entrata in vigore

È previsto che il Governo licenzi il messaggio concernente la presente revisione parziale della legge sulla polizia a febbraio 2025. Se tale termine sarà rispettato, il Gran Consiglio discuterà il progetto nella sessione di giugno 2025. In questo caso, se il termine di referendum scadrà inutilizzato la revisione parziale della legge sulla polizia potrebbe essere posta in vigore con effetto al 1° gennaio 2026.